

In relazione a quanto indicato in oggetto, si inviano in allegato le risposte alle controdeduzioni della ditta proponente rispetto alle osservazioni già inviate dallo scrivente Comitato.

Si allega documento di identità del dichiarante, sig. Roberto Mancini a nome del **Comitato Ambiente e salute Tuscia**, legalmente costituito

Distinti saluti

--


-----

## **COMITATO AMBIENTE E SALUTE TUSCIA**

RISPOSTE alle CONTRODEDUZIONI della SOCIETA' SKI 36 s.r.l rispetto alle Nostre Osservazioni all'impianto eolico "Gazzarola / Cazzarola":


### **Risposta alla Controdeduzione n. 1**

Ribadiamo che il Progetto per la realizzazione di un impianto eolico composto da 5 aerogeneratori da 6,6 MW ciascuno per una potenza complessiva di 33 MW e di un sistema di accumulo elettrochimico da 18 MW sito nel Comune di Montalto di Castro (VT) e opere connesse nei Comuni di Montalto di Castro (VT) e Manciano (GR) in località "Cazzarola" (Gazzarola il nome esatto" del toponimo" ricade con tutti gli aerogeneratori in area non idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c quater) del D.Lgs. n. 199 del 2021 e ss.mm.ii. Infatti come già acclarato nelle Osservazioni i 5 aerogeneratori ricadono nelle fasce di rispetto dei 3 km di un bene di notevole interesse pubblico come è ben visibile dalla Tavola B 6\_343 del PTPR della Regione Lazio (linee rosse oblique verso destra) che la Proponente o non conosce oppure ha ignorato e che per opportuna conoscenza si riporta nella sola parte relativa al vincolo e alla zona interessata dai 5 aerogeneratori.



A riprova del vincolo di notevole interesse pubblico evidenziato dal PTPR Lazio si riporta un'immagine di *google earth* dove sono posizionati i 5 aerogeneratori

secondo le coordinate fornite dalla Proponente nel SIA e per le distanze di questi dal vincolo si confermano quelle già molto ben dettagliate nelle Osservazioni.



Quindi al contrario di quanto sostiene la proponente tutti e 5 gli aerogeneratori ricadono in area non idonea perché progettati nelle fasce di rispetto di un bene paesaggistico di notevole interesse pubblico.

Si vuole poi precisare che quella del Comitato Ambiente e Salute sulle esternalità negative che si ripercuoterebbero sul territorio di Montalto non è una visione soltanto dei cittadini che lo compongono ma che è la stessa visione espressa dalla Regione Lazio con la D.G.R n 390/2022 ( cfr. pag 26 dell'Allegato) e ancor di più con la D.G.R n. 171 del 2023 che ha considerato la zona della provincia Viterbo come zona saturata in quanto gli obiettivi regionali per le FER assegnati dal PNIEC erano stati già raggiunti nel 2023 soprattutto grazie alla Toscana e in particolare a questa zona dove basta un rapido sguardo alla cumulabilità degli impianti fotovoltaici ed eolici ( visibile in parte anche nell'immagine sopra) ci si rende conto che la sostenibilità ambientale è messa a serio rischio perché gli impatti ambientali sono arrivati veramente ad un punto di non ritorno a cominciare dal consumo di suolo. La provincia di Viterbo ha già dato tanto riguardo alle esigenze regionali di produzione di energia come ha sancito anche la Regione Lazio.

Si vuole anche sottolineare che ai fini del vincolo di notevole interesse pubblico ex art. 136 del CBC non rileva il comma 7 dell'art. 20 del D.Lgs n. 199/2021 sia

perché nel comma 8 c'è scritto chiaramente che nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale per stabilire le aree idonee e non idonee queste sono quelle previste in questo comma. E sembra evidente che in quelle non idonee rientrano le fasce di rispetto del vincolo ex art. 136 del CBC evidenziato anche con cartografia. Ma se poi fosse stato emanato il decreto interministeriale per le aree idonee e non idonee e le Regioni avessero potuto legiferare e potessero eliminare il “far west attuale” comunque la Regione Lazio in linea con quanto affermato nella DGR n .171/2023 e in considerazione del notevole cumulo di impianti FER della zona sicuramente avrebbe individuato l'area dell'impianto Gazzarola come area non idonea mettendo fine al deturpamento di un'area dove i turisti vengono da tutta Europa e da tutto il mondo per visitare grazie alle sua ricchezza storica ed archeologica nella cornice della città e il parco archeologico di Vulci e la zona toscana di Montauto.

### **Risposta alle Controdeduzioni nn. 2 e 3.**

Si decide di unire le risposte alle Controdeduzioni nn. 2 e 3 per affinità di concetti.

Se è vero che le aree contermini sono state recentemente abrogate è sempre pur vero che nella Relazione paesaggistica bisogna tener presente sia l'area di dettaglio del progetto che quelle intermedia e vasta così come le Linee guida nazionali quando nell'Allegato IV parlano di corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio citano sia l'effetto negativo del cumulo degli impianti ( sul cumulo si vedano anche il D.Lgs n 152/2006 ed allegati e il D.Lgs n 28 del 2011) sia la minimizzazione degli impatti sui Beni Culturali e Paesaggistici e sulle tradizioni agroalimentari. L'allegato IV quando considera il corretto inserimento degli impianti FER nel territorio ad integrazione di quanto sostiene la proponente si precisa che non lo fa solo per la loro promozione delle FER prevede anche **la minimizzazione degli impatti** infatti **nell'elenco dei requisiti per il buon accoglimento** del progetto dice che gli impianti che sono in aree non idonee come quello della tipologia di Gazzarola poiché inseriti in un territorio ricco di testimonianze storiche, archeologiche, naturalistiche e delle tradizioni agroalimentari ( Montalto e Tuscania costituiscono uno dei 4 Biodistretti della Regione Lazio e quello del Lago di Bolsena è confinante così come il Marchio Dop del pecorino Toscano di Manciano) hanno **un'alta probabilità di ricevere il diniego dell'autorizzazione.**

### **Risposta alla Controdeduzione n. 4.**

Se è vero che il PNIEC è in aggiornamento è anche vero che la Regione Lazio grazie al notevole contributo della Provincia di Viterbo per le FER ed in particolare dell'area di dettaglio e quelle intermedie e vasta in cui la proponente vorrebbe insediare il suo impianto potrà nella sua programmazione riequilibrare la sproporzione nella distribuzione degli impianti anche nelle altre province laziali come ha già sancito nella DGR n. 171/2023 perché fino a prova contraria la programmazione territoriale è

in capo allo Stato e alle sue articolazioni territoriali. Non a caso la legislazione nazionale affida alle Regioni la funzione legislativa in materia di aree idonee e non idonee per l'insediamento degli impianti FER. E se è vero che le FER godono di favor legislativo è altrettanto vero che la Magistratura amministrativa oltre a considerare prioritari gli interessi pubblici su quelli delle imprese private che progettano le FER. Accade così che nelle pronunce dei TAR e del Consiglio di Stato si assiste sempre di più a considerare non illimitata la massima porzione di suolo occupabile dalle FER nelle aree idonee, così come al bilanciamento degli interessi in campo più proteso a considerare la minimizzazione degli impatti in presenza di Beni culturali, paesaggistici e di tradizioni agroalimentari rispetto agli interessi privati delle imprese proponenti. Riportiamo, ex multis, una recente sentenza del TAR del Molise Sez. I n. 346 del 20 dicembre 2023 sugli Impianti da fonti rinnovabili e la tutela del paesaggio. *“La costruzione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili devono rispettare le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a tenore dell'art. 12 comma terzo del D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. Tuttavia, la tutela del **paesaggio costituisce, pur sempre, un valore di speciale ed elevato rango costituzionale**, la qual cosa giustifica il **complesso e articolato sistema di protezione** che le normative di settore offrono per le emergenze paesaggistiche e archeologiche. La disciplina costituzionale del paesaggio erige il valore estetico-culturale a principio primario dell'ordinamento, mentre - per converso - la limitazione della libertà di iniziativa economica per ragioni di utilità sociale appare giustificata non solo nell'ottica costituzionale, ma anche in quella dei principi di cui all'art. 6 della C.e.d.u. (Convenzione europea dei diritti) e dell'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, poiché, anche in essi, la garanzia dell'autonomia privata non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela dell'interesse generale”.*

E ancora la sentenza trova sostegno in altre pronunce di altri TAR : *“Nello specifico campo d'interesse della vicenda, se è innegabile che l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia valutato con favore*

*dal legislatore comunitario e da quello nazionale, risulta però altrettanto evidente che le direttive europee di settore e la normativa interna facciano salvo l'esercizio di poteri pubblicistici ad alto tasso di discrezionalità, da parte dello Stato e delle autonomie locali, "specialmente in vista del contemperamento tra progettazione di nuove infrastrutture ed esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ordinato assetto del territorio. Nell'esercizio della funzione di tutela, l'obiettivo primario perseguito dagli Enti locali consiste nel preservare l'ambito territoriale vincolato nel quale si collochi l'opera, in considerazione delle effettive e reali condizioni dell'area d'intervento" (TAR Puglia - Bari, Sez. II, n. 814/2023).*

### **Risposta alle Controdeduzioni n. 5, 6 e 7.**

Si decide di rispondere alle Controdeduzioni 5,6,e 7 in considerazione che sono riferite a Delibere di Giunta regionale che si riferiscono ai diversi aspetti alla produzione di energia tramite impianti FER e la loro compatibilità paesaggistica, ambientale ed economica. (la DGR n. 390 del 07/06/2022 sull'attuazione del PNIEC e la definizione delle aree non idonee", la D.G.R n. 595 del 19/07/2022 "Piano Energetico regionale" ed infine la D.G.R n. 171 del 12/05/2023 "Indirizzi e criteri transitori per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili concernenti il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico...")

L'impianto "Gazzarola" secondo quanto previsto dalla D.G.R n. 390/2022 viene considerato ad alto impatto visivo e consumo di suolo ( cfr. pag. 28 Allegato) e viene a collocarsi in sistemi di paesaggi regionali del Lazio nei quali viene considerato incompatibile. Infatti, sia nel paesaggio agrario di valore, che in quello naturale e naturale di continuità e paesaggi dei centri e nuclei storici questi tipi di impianti industriali sono incompatibili o compatibili con limitazioni in considerazione dei loro alti impatti sull'ambiente, sul paesaggio, sui Beni Culturali e sulle tradizioni agroalimentari.(cfr. pag. 29).

Se poi si passa ai vari sistemi di paesaggio laziale e la compatibilità degli impianti FER rispetto ad essi ci sia accorge che l'impianto eolico Gazzarola oltre ad essere ad alto impatto territoriale per visibilità e consumo di suolo è anche incompatibile o compatibile con limitazioni per i sistemi di paesaggio con i quali verrebbe a contatto nell'area intermedia e vasta (cfr pag 29 della DGR n 390/2022). .

L'impianto eolico industrial oltre alle incompatibilità in ambito laziale, ne incontra altre nel contesto paesaggistico e territoriale della regione Toscana. Infatti, il progetto impatta su una superficie vasta dei Comuni di Manciano dove insiste anche a breve distanza la Riserva Naturale di Montauto ricca di specie di avifauna di interesse comunitario .

In sintesi appare evidente che l'eventuale insediamento dell'impianto eolico Gazzarola striderebbe con quanto indicato dalle Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti FER ( D.M Sviluppo Economico del 10.09.2010) e in particolare, come già rilevato, con il loro Allegato IV che riguarda proprio il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio.

#### a) **IMPATTI CUMULATIVI**

L'argomento del cumulo andrebbe invero affrontato con maggiore attenzione, considerando tutti i progetti di impianti FER (sia eolici che fotovoltaici) afferenti all'area di dettaglio, all'area vasta e alla saturazione. A dimostrazione di quanto sostenuto su cumulo e saturazione di impianti FER industriali nella provincia di Viterbo ed in particolare nell'area vasta comprendente il Comune di Valentano, Ischia di Castro e Farnese, Arlena di Castro, Canino, Tuscania e Tessennano.

Militano in tal senso diversi riferimenti normativi, validati da un indirizzo giurisprudenziale noto, ove si sostiene la doverosa valutazione cumulativa non solo di progetti identici ma anche di progetti analoghi, generatori cioè di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Si ricordano al proposito le disposizioni previste da:

DLgs 152/2006-art. 5, comma 1, lettera c; Allegato V, punto 1; Allegato VI, punto 4), che reca **indicazioni normative sulla valutazione degli impatti cumulativi nell'ambito della VIA e della verifica di assoggettabilità a VIA.**

DLgs 28/2011, art. 4, comma 3 relativo ai progetti di impianti di produzione di energia elettrica, il quale stabilisce infatti che :

*“Al fine di evitare l'elusione della normativa di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, fermo restando quanto disposto dalla Parte quinta del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e, in particolare, dagli articoli 270, 273 e 282](#), per quanto attiene all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, le Regioni e le Province autonome stabiliscono i casi in cui la presentazione di più progetti per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili e localizzati nella medesima area o in aree contigue sono da*

*valutare in termini cumulativi nell'ambito della valutazione di impatto ambientale”*,

affermando così un principio generale che impone una valutazione cumulativa laddove gli impianti FER (si parla di impianti in senso generico senza distinzione di tipologia) presentino una ubicazione contigua o addirittura nella medesima area. E nella zona dell'impianto Gazzarola la presenza degli impianti fotovoltaici è davvero massiccia e si profila anche quella di impianti eolici che vede in progettazione e in procedura VIA gli impianti denominati “Sibilla”, “Vaccareccia”, “Montauto”, “Fiora” solo per parlare di quelli di prossimità.

La valutazione cumulativa, pertanto, prescinderebbe dal tipo di impianto, per agganciarsi invece al criterio della vicinanza dell'area di ubicazione (stessa area o area contigua). Dato confermato dalla stessa classificazione categorica che dei progetti fornisce l'allegato IV alla parte II del D.Lgs 152/2006 il quale, parlando al **punto 2 di industria energetica ed estrattiva**, classifica i differenti impianti sulla base della potenza erogata e delle caratteristiche tipologiche possedute, pur appartenenti tutti alla stessa categoria identificativa.

Si evidenzia anche, ad ulteriore supporto della necessaria valutazione cumulativa di progetti afferenti alla stessa area, quanto previsto da DM n. 52 del 30 marzo 2015 contenente le linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni, che prescrive **all'art. 4 dell'allegato i criteri specifici da rispettare ai fini dell'assoggettabilità a VIA.**

*“ 4.1. Cumulo con altri progetti.*

*Un singolo progetto deve essere considerato **anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale.** Tale criterio consente di evitare: la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un **progetto unitario**, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;...”.*

Del resto, anche la Magistratura Amministrativa, si sta pronunciando anche sugli effetti del cumulo degli impianti. Si riporta una sentenza ex multis:

*“ **Con particolare riferimento alla valutazione della compatibilità ambientale di "Eolico con Fotovoltaico"**, le Aree di impatto cumulativo sono individuate tracciando intorno alla linea perimetrale esterna di ciascun impianto un **BUFFER** ad una distanza pari a 2 Km degli aerogeneratori in istruttoria, "definendo così un'area più estesa dell'area di ingombro, racchiusa dalla linea perimetrale di congiunzione degli aerogeneratori esterni". T.A.R. Lecce,*

(Puglia) sez. I, 19/06/2015. Si rileva che tutti gli aerogeneratori sono compresi da una distanza che va dai 200 m ad un massimo di un km dagli impianti fotovoltaici che già da soli saturerebbero la massima porzione di territorio occupabile dagli impianti FER .

Del resto, la valutazione cumulativa costituisce un principio immanente del sistema visto che le stesse linee guida di cui al DM 10.9.2020 prevedono che

*“ nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;”*

Nelle more della decretazione governativa per stabilire principi e criteri per le aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER in base ai quali le Regioni potranno emanare la legislazione prevista dal D.Lgs n. 199 del 08.11.2021 e alla luce della loro diffusione non proporzionata ed equilibrata tra le cinque province laziali, la Regione con la delibera di giunta n. 171/2023 ha voluto evidenziare la saturazione da impianti FER che ha interessato la Provincia di Viterbo e il raggiungimento degli obiettivi regionali assegnati dal PNIEC 2030 già sette anni prima nel 2023: *“gli obiettivi al 2030 declinati nel Piano Energetico Regionale per gli impianti FER ad estesa occupazione territoriale fotovoltaici a terra sono stati conseguiti ...mediante una evidente sproporzione della distribuzione degli stessi sui territori delle province con percentuali che si attestano sui seguenti valori: Viterbo 78.08%, Latina 13,70%, Roma 6,58%, Frosinone 1,64%, Rieti 0”*;

Nella Delibera tra le altre cose si prevede *“ di stabilire...un criterio di proporzionalità e sussidiarietà tra province”* nella diffusione e distribuzione degli impianti FER al fine di arrestare il livello di criticità raggiunto mettendo in pericolo la sostenibilità ambientale e la tutela del patrimonio e l'identità culturali e le vocazioni economiche delle varie parti che compongono la Provincia di Viterbo.

La saturazione della Tuscia viene evidenziata anche dalla **Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 395/2022**, adozione del nuovo **Piano Energetico Regionale (PER)** (Allegato I pp. 103-104), dove si chiarisce che la Provincia di Latina e quella di Viterbo sono al di sopra della media nazionale riguardo *“la densità di potenza di picco fotovoltaica per superficie che a livello regionale ha raggiunto gli 82 kWp/Km2. Tali livelli hanno superato non solo i traguardi previsti per il 2030, ma anche quelli per il 2050”*.

Infatti, la ratio del concetto di *saturazione* è quella di stabilire una **distribuzione proporzionata** degli impianti citati. Come evidenziato i deliberati della Regione Lazio traducono il dovere di equa ripartizione delle fonti FER sul territorio. E di questo dovere ne costituisce testimonianza anche l'art. 20 del


D.Lgs 199 2021 ove si riferisce espressamente alla “massima porzione di suolo occupabile” dagli impianti. Una recentissima sentenza del TAR Umbria recita infatti:

*Le disposizioni dell’art. 20, co. 1, del d.lgs. n. 199/2021, che prevedono che, nello stabilire i principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili, i decreti ministeriali ivi previsti dovranno, in via prioritaria, stabilire, proprio in riferimento alle aree idonee, tra le altre cose, «la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie». Tale previsione è coerente con l’impostazione di fondo delle disposizioni contenute nell’articolo in esame, orientate al concreto raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), ma sempre tenendo conto delle esigenze, parimenti rilevanti, di «minimizzare il relativo impatto ambientale» e della «tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili» (cfr. commi 1, 3 e 4 dell’art. 20).*

Dunque, **proprio la normativa statale prevede, ed anzi impone** (art. 20, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 199/2021), **che sia definita, per le aree idonee, la massima porzione occupabile dagli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, trattandosi di previsione con ogni evidenza finalizzata a scongiurare** che la pur incentivata diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili determini **un eccessivo consumo di suolo**. (T.A.R. Umbria, Sez. I 6 novembre 2023, n. 613.)

A sostegno di quanto affermato fino ad ora sugli impianti FER, e sul loro effetto cumulo sul paesaggio, sul territorio e sulle vocazioni economiche locali si riporta una mappa degli impianti eolici nella Tuscia che è più efficace di mille parole per illustrare la saturazione della Provincia di Viterbo anche da impianti eolici.

## Analisi degli Impianti Eolici Esistenti e in Progetto



In estrema sintesi, in ossequio al principio di uguaglianza e di proporzionalità garantiti dalla Costituzione, in considerazione dell'effetto cumulo dei numerosi impianti FER e della conseguente saturazione della Provincia di Viterbo e al fine della minimizzazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico particolarmente pregiati nell'area e delle tradizioni agroalimentari e le enormi potenzialità di produzioni agricole di qualità dell'area intermedia e vasta testimoniate dal Biodistretto Colli degli Etruschi ( Montalto e Tuscania) e il Biodistretto del Lago di Bolsena e in particolare in considerazione del fatto che è stato ignorato il vincolo di notevole interesse pubblico ex art 136 del CBC poiché tutti e 5 gli aerogeneratori ricadono nelle sue fasce di rispetto malgrado la proponente lo abbia ignorato, continuiamo a chiedere il diniego dell'autorizzazione per l'impianto eolico Gazzarola.


Ischia di Castro 13.03.2024

Distinti saluti

Per il Comitato Ambiente e salute Tuscia

Il Vicepresidente

Roberto Mancini

A handwritten signature of Roberto Mancini in black ink on a light gray background. The signature is written in a cursive style, with the first letter 'R' being large and prominent.

Si allega documento di identità dal dichiarante

/